



Delibera n. 1839

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. GABRIELE ARCHINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14020 dell'8 aprile 2003, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Gabriele Archini, nato a Roma, il 20 novembre 1973;

VISTA la delibera OCF n. 999 del 23 gennaio 2019 di sospensione cautelare del Sig. Gabriele Archini per un periodo di 120 giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, TUF;

VISTA la delibera OCF n. 1100 del 22 maggio 2019 con cui è stata disposta, nei confronti del consulente, la sospensione sanzionatoria per un periodo di quattro mesi ai sensi dell'art. 196 TUF;

PREMESSO che con nota del 19 luglio 2021 (prot. n. 0049106) l'Ufficio Albo consulenti finanziari di Roma ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo [omissis]. Dalla documentazione acquisita il consulente risulta imputato nel procedimento penale n. [omissis];

PREMESSO che con nota del 12 novembre 2021 (prot. n. 0075725) [omissis] ha trasmesso all'Organismo copia della richiesta di rinvio a giudizio, emessa dalla [omissis], nell'ambito del



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

procedimento penale n. [omissis], ove emerge che il Sig. Gabriele Archini risulta imputato in relazione al seguente capo d'imputazione: [omissis];

PREMESSO che, con riferimento ai fatti sopra indicati, nella stessa sede l'Autorità Giudiziaria ha evidenziato che essi sono stati posti in essere [omissis] con le seguenti aggravanti: [omissis];

PREMESSO che con lettera del 2 dicembre 2021 (prot. n. 0080159), notificata in pari data all'interessato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Gabriele Archini l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il periodo massimo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2 TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato in ordine al reato previsto dagli articoli [omissis] nell'ambito del procedimento penale individuato dal n. [omissis];

PREMESSO che con la lettera sopra citata l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che con nota del 13 dicembre 2021 (prot. n. 0082219) il Sig. Gabriele Archini ha presentato deduzioni scritte;

PREMESSO che nell'ambito delle summenzionate deduzioni difensive: [omissis];

PREMESSO che nell'ambito delle medesime deduzioni difensive è stata evidenziata [omissis], richiedendo, pertanto, l'archiviazione del procedimento cautelare in esame;

PREMESSO che alle citate deduzioni difensive è stata allegata documentazione a supporto delle argomentazioni introdotte e sopra richiamate, in particolare: [omissis];

ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti del procedimento ed in particolare quanto è stato allegato dal consulente in sede di deduzioni difensive;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1 c.p.p., nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto dall'articolo [omissis] per il quale il Sig. Gabriele Archini è imputato rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato oggetto di imputazione, facente parte della categoria dei delitti [omissis], appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulente finanziario, in quanto è contraddistinta da una stretta attinenza agli interessi che vengono in rilievo nella prestazione della predetta attività, quali [omissis];

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – [omissis] – sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che, ai fini della suddetta valutazione assume particolare rilevanza l'ambito in cui sarebbero state compiute le condotte contestate in sede penale, [omissis]. Inoltre, ulteriori elementi di gravità delle circostanze, per cui il consulente è stato rinviato a giudizio, emergono [omissis];

CONSIDERATO che, con riguardo alle deduzioni difensive, le circostanze addotte circa [omissis];

RILEVATO che le medesime considerazioni sono applicabili alla sopra richiamata documentazione prodotta dal consulente finanziario a sostegno delle già menzionate circostanze. [omissis];

RILEVATO che non possono essere condivise le argomentazioni difensive circa [omissis];

CONSIDERATO che, nel caso di specie, nonostante il consulente risulti essere già stato sospeso da quattro mesi si ritiene opportuna la sospensione a un anno, in quanto l'adozione del provvedimento di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF è posto a tutela dell'integrità del mercato, allo scopo di evitare, nelle more del procedimento penale, il pericolo di una compromissione della fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori del mercato finanziario;

REPUTATO che, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Gabriele Archini, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO che per tutto quanto sopra rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio dei profili di carattere discrezionale, in particolare, rispetto all'interesse personale del Sig. Gabriele Archini di esercitare l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede risulta prevalere l'interesse generale alla sospensione del consulente dall'Albo posto che il medesimo al momento dell'adozione della presente risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere sia destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Gabriele Archini dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno

DELIBERA

che il Sig. Gabriele Archini, nato a Roma il 20 novembre 1973, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 26 gennaio 2022

PER IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Raffaele Lener